


PREVIDENZA/ Aggiornamento dei parametri con la novità dell'estensione a 70 anni

# Pensioni, ecco i coefficienti

## La trasformazione del montante prevede una riduzione del 2-3%



Via ai nuovi coefficienti per il calcolo della pensione dopo le modifiche del salva-Italia. Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120/2012 è stato pubblicato il decreto 15 maggio 2012 del ministero del Lavoro che approva la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo con la novità della loro estensione fino a 70 anni, come previsto dalla riforma Fornero-Monti.

I coefficienti sono l'elemento base per il calcolo dell'importo della pensione nel regime contributivo. Condizione, ormai, estesa a tutti i lavoratori a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. Il sistema contributivo funziona come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona annualmente parte dei propri guadagni (se lavoratore dipendente accantona, con il contributo dell'azienda, il 33% dello stipendio; se lavoratore autonomo accantona il 21% del proprio reddito; se collaboratore accantona il 27% del proprio compenso).

I contributi versati costituiscono il montante contributivo,

che viene rivalutato sulla base dell'incremento del Pil. Certamente, nel nuovo contesto contributivo a pesare ancora di più in negativo sulle pensioni future sarà proprio il meccanismo di valorizzazione dei montanti contributivi, che al termine di ogni anno fa scattare una rivalutazione basata sulla variazione del Pil nominale (calcolato dall'Istat sulla media dei 5 anni precedenti la rivalutazione). In tempi di recessione alternata con anni di crescita sostanzialmente piatta le prospettive sugli assegni futuri non sono e non saranno di sicuro buone. All'atto del pensionamento, al montante contributivo si applica il coefficiente di trasformazione e si ottiene l'importo annuo di pensione spettante. L'ultima revisione dei coefficienti di trasformazione era stata disposta dalla riforma del Welfare (la legge 247/2007), con decorrenza 1° gennaio 2010, a fronte dell'allungamento della vita media. Il prossimo adeguamento riguarda l'anno 2013, in quanto la cadenza è ora triennale e non più decennale come era stato previsto dalla legge di riforma "Dini" del 1995. Ri-

I nuovi coefficienti di trasformazione	
Pensionamento	Coefficienti
A 57 anni	4,304% (rispetto al 4,42% precedente)
A 58 anni	4,416% (rispetto al 4,54% precedente)
A 59 anni	4,535% (rispetto al 4,66% precedente)
A 60 anni	4,661% (rispetto al 4,80% precedente)
A 61 anni	4,796% (rispetto al 4,94% precedente)
A 62 anni	4,940% (rispetto al 5,09% precedente)
A 63 anni	5,094% (rispetto al 5,26% precedente)
A 64 anni	5,259% (rispetto al 5,43% precedente)
A 65 anni	5,435% (rispetto al 5,62% precedente)
A 66* anni	5,624%
A 67 anni	5,826%
A 68 anni	6,046%
A 69 anni	6,283%
A 70 anni	6,541%

(\*) Da questa età in poi non c'è un confronto precedente perché è la prima volta che i coefficienti prevedono un'età pensionabile sopra i 65 anni

petto ai valori indicati nel 1995 e in vigore fino al 31 dicembre 2009, i coefficienti del 2010 avevano registrato una riduzione che a seconda dell'età di accesso alla pensione variava da un minimo del 6,38% a un massimo del-

l'8,41%. I nuovi coefficienti, appena approvati e in vigore dal prossimo 1° gennaio, contengono una riduzione del 2-3%. Per ogni 1.000 euro di contributi pagati si riceveranno 43,04 euro di pensione se l'età alla pensione è di 57 anni;

46,61 euro se l'età è di 60 anni; 54,35 euro se è di 65 anni. Sulla base di una delle novità della manovra Monti che permette, a proposito della nuova pensione, ai lavoratori, di rimanere al lavoro fino a 70 anni, per, essenzialmente, migliorare il proprio assegno di pensione, il decreto ha stabilito che i coefficienti di trasformazione vengano estesi fino a raggiungere l'età di 70 anni. Così è avvenuto e, infatti, diversamente dal passato, sono stati determinati i coefficienti anche per le età che vanno dai 66 ai 70 anni. Occorre quindi lavorare di più. Perché è soltanto restando al lavoro qualche anno in più che si possono ottenere pensioni più consistenti. È questa la logica della riforma Fornero in vigore dal 1° gennaio. È previsto un "premio" in termini di pensione più pesante a chi resterà a lavoro fino a 70 anni e comunque oltre 65 anni. Considerando, inoltre, che la permanenza al lavoro significa anche accrescere il montante contributivo. Attenzione, i coefficienti si applicano solo alla parte contributiva della pensione. Significa che avranno un impatto tut-

to sommato abbastanza limitato su coloro che, lavorando almeno dal 1977, avevano già 18 anni di contributi al 31 dicembre '95. Ricordiamo che, per coloro che rientrano integralmente nel sistema retributivo la parte contributiva si applica solo a partire dal primo gennaio 2012, mentre tutta la parte precedente si calcola con il sistema retributivo. Si applicano invece all'intero montante per chi va in pensione interamente con il metodo contributivo, ovvero per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre '95 (quindi hanno iniziato a lavorare dopo questa data).

Infine ci sono coloro che a fine '95 lavoravano già ma non avevano ancora maturato 18 anni di contributi ricadendo nel sistema "misto". A questi lavoratori si applica il calcolo retributivo per la parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 1995 e quello contributivo per la parte maturata dopo quella data (sulla quale intervengono i coefficienti).

Claudio Testuzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### A I RISCHI COPERTI DALL'ASSICURAZIONE

Quali rischi sono coperti dalla polizza assicurativa e quali sono i riferimenti legislativi e contrattuali?

(C.B.)

Si fa presente che l'articolo 21 dei Ccnl delle aree dirigenziali del 3 novembre 2005 ha aggiornato l'articolo 24 dei corrispondenti Ccnl dell'8 giugno 2000 prevedendo, da parte delle aziende, la copertura assicurativa obbligatoria dei dirigenti nell'ambito della spesa già prevista in bilancio. La copertura assicurativa di ulteriori rischi (che, come chiarito dalla nota esplicativa all'articolo 21, possono essere tanto di natura professionale che derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda nei casi in cui sia accertata la responsabilità per colpa grave del dirigente) è rimessa alla volontà e discrezione dei dirigenti che possono acconsentire a una trattenuta mensile ove la polizza loro proposta sia conveniente. Di conseguenza ove acconsentano, le disponibilità di bilancio sono incrementate delle somme corrispondenti.

### E FONDI PENSIONE EXTRA CATEGORIA

In assenza di un Fondo negoziale di categoria, è possibile per i dipendenti di una azienda sanitaria aderire a un Fondo pensione aperto, anche al fine delle deduzioni fiscali?

(N.P.)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Dlgs 124/1993 i soggetti per i quali non sussistono o non operino le forme istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto, fondi negoziali, possono aderire ai fondi pensione aperti. Pertanto, il personale potrà aderire a forme pensionistiche complementari gestite mediante fondi aperti e contratti di assicurazione ai sensi degli articoli 9-bis e 9-ter del Dlgs 124/1993, e, contestualmente, beneficiare dei vantaggi fiscali fino alla data di entrata in operatività del Fondo negoziale di categoria. A partire da quella data, l'adesione al fondo negoziale diventa condizione per continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali.

### A MATERNITÀ E LAVORO NOTTURNO

Sono un medico ospedaliero a fine gravidanza. Qualora volessi rinunciare alla riduzione oraria per

## SANITÀ RISPONDE

Per facilitare i lettori, i quesiti dovranno specificare l'area di interesse, identificandola nel modo seguente:

- A Lavoro e professione
- B Organizzazione e gestione
- C Diritti, doveri, etica
- D Fisco
- E Previdenza
- F Sanità privata

I quesiti possono essere inviati tramite fax al n. 0630226484 o all'indirizzo e-mail: redazione.sanita@ilsolo24ore.com oppure possono essere spediti a:  
Il Sole-24 Ore Sanità, "Sanità Risponde"  
Piazza Indipendenza 23 b/c - 00185 Roma

allattamento, questo può giustificare il superamento del divieto di adibire le donne al lavoro notturno?

(B.G.)

L'articolo 15, comma 1, del Ccnl Integrativo del 10 febbraio 2004 rinvia alle disposizioni di legge ivi citate in materia di maternità. Queste disposizioni sono poi integrate dai successivi commi del medesimo articolo 15. Più precisamente, si afferma che la rinuncia alla riduzione oraria per l'allattamento non giustifica il superamento del divieto di adibire le donne al lavoro notturno, come stabilito dalla stessa normativa.

a cura di Claudio Testuzza

### D DEDUCIBILITÀ DELLE LENTI A CONTATTO

Le spese sostenute per comprare lenti a contatto, acquistate con fattura dell'ottico, sono detraibili? E i liquidi?

(R.D.)

La risposta è affermativa. Le lenti a contatto rientrano fra le "protesi sanitarie" e, per poter detrarre ai fini Irpef la relativa spesa, occorre disporre, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche della prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina,

da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente (come è il caso dell'ottico). In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Rientra fra le spese detraibili anche il costo sostenuto per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto, in quanto il liquido sia indispensabile per l'utilizzazione delle lenti (circ. ministero Finanze 3 maggio 1996, n. 108/E).

a cura di Alberto Santi

### F DEROGHE ALL'INQUADRAMENTO

L'articolo 22 del vigente Ccnl della Sanità privata (personale non medico) prevede che, in caso di stipula di un contratto per l'inserimento nella posizione funzionale C, al lavoratore debba essere riconosciuto l'inquadramento nella posizione B3. È possibile derogare a tale disposizione riconoscendo, fin da subito, al lavoratore l'inquadramento in C o una simile iniziativa potrebbe far sorgere dei dubbi in ordine alla genuinità del contratto di inserimento?

(S.C.)

L'articolo 58 del Dlgs 276/1003 prevede che «durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione al Ccnl, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto». Evidentemente, tale beneficio - reso operativo dall'articolo 22 del Ccnl - costituisce una disposizione di vantaggio per il datore di lavoro, il quale può quindi liberamente derogare allo stesso, concedendo al lavoratore un trattamento di maggior favore.

a cura di Giovanni Costantino (Studio Costantino)